



**& Diritto Avanzato**

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Appello lavoro, rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, assenza del rispetto del termine: la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante?**

Con riferimento al [rito del lavoro](#) va affermato che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante alla costituzione dell'appellato in assenza del rispetto del termine per effettuare l'attività processuale di notificazione stabilita dal giudice di secondo grado per la seconda volta, in ipotesi di disposta [rinnovazione](#) della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione di appello.

**Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 5.10.2020, n. 21298**

...omissis...

## Rilevato

Con la sentenza n. 9347 del 2013 la Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'INPS nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di *omissis*, avverso la sentenza n. 20389 del 2010 emessa dal Tribunale della stessa città, in quanto, essendo risultata negativa la notifica del gravame e del decreto ex art. 435 c.p.c. alla appellata *omissis* ed essendo stato concesso un ulteriore termine di gg. 20, all'udienza del 23.4.2013, per la rinnovazione della notificazione, l'Istituto vi aveva provveduto solo in data 7.8.2013, ben oltre il termine concesso.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un articolato motivo, cui ha resistito con controricorso *omissis*, illustrato con memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

## Considerato

Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 156 c.p.c., tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere rilevato i giudici di seconde cure, così incorrendo nelle denunciate violazioni di legge, che il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica non avrebbe potuto comportare l'improcedibilità del gravame in quanto la costituzione in giudizio dell'appellata aveva sanato, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo al quale l'atto era destinato, ogni vizio della notifica.

Il ricorso non è fondato.

In punto di fatto, per un corretto inquadramento della vicenda, è opportuno evidenziare alcune circostanze di fatto.

Con atto depositato il 16.6.2011 l'INPS proponeva appello avverso la pronuncia n. 20389 del 2010 del Tribunale di Roma; l'udienza veniva fissata il 15.5.2012 e l'INPS, stante il difetto di notifica, chiedeva termine per rinotificare; la Corte di appello concedeva il termine e rinviava all'udienza del 23.4.2013; anche a tale udienza l'INPS, stante la nullità della notifica, chiedeva ulteriore termine e la causa veniva rinviata al 5.11.2013 concedendo gg. 20 per procedere a nuova notifica, con onere di deposito degli atti fino a 60 ginni prima; l'INPS procedeva a notificare correttamente ricorso e decreto solo in data 7.9/8/2013.

Ciò premesso, questa Corte, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20604 del 2008, richiamata dagli stessi giudici di seconde cure, in virtù del quale "nel rito lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.", ha ulteriormente precisato che il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. 9.9.2013 n. 20613; Cass. n. 19191 del 2016).

Ciò per il principio della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di primo grado (Cass. n. 6159/2018).

---

Inoltre è stato ulteriormente precisato (cfr. Cass. n. 8125 del 2013), ad avvalorare la correttezza della gravata sentenza, che nel procedimento di lavoro in grado di appello, il termine che il giudice (qualora constati la nullità del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza) deve assegnare all'appellante per rinnovare la notifica ha carattere perentorio, sicchè, ove esso non sia osservato, l'appello diviene inammissibile, anche se l'appellato, per effetto della notifica, si è costituito in giudizio. Alla stregua di quanto esposto, il motivo di cui al ricorso deve essere rigettato non potendosi attribuire alcuna efficacia sanante alla costituzione dell'appellata in assenza del rispetto del termine per effettuare l'attività processuale di notificazione stabilita dal giudice di secondo grado per la seconda volta, in ipotesi di disposta rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione di appello.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore della controricorrente; nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale con la parte intimata che non si è costituita.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si provvede sempre come da dispositivo, sussistendo i presupposti processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

